

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 30/A**

presentata dai Consiglieri regionali  
LOI - CORRIAS - COCCO - MATTA - SPANO

il 2 luglio 2024

Modifiche alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25  
(Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari)

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DEI PROPONENTI**

La presente proposta di legge si rende necessaria per colmare un vuoto normativo circa la nomina del capitano delle compagnie barracellari. Al fine infatti, di garantire continuità e stabilità all'operatività delle compagnie, specie durante i periodi di criticità ed emergenza, come per esempio campagna AIB, calamità ed eventi imprevedibili, si rende necessario prevedere la possibilità per il sindaco di disporre con proprio decreto la proroga della durata delle funzioni del capitano per un periodo massimo di sei mesi, che comunque non possono eccedere l'anno in cui viene a scadere il triennio di nomina. Entro il ventesimo giorno precedente la scadenza del decreto di proroga, l'assemblea della Compagnia è tenuta ad espletare la procedura prevista dall'articolo 12, comma 7, della legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari).

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

CORRIAS, Presidente – FASOLINO, Vice Presidente – COCCO, Segretario – CHESSA – COCCIU – LOI, relatore – MATTA – SPANO – TRUZZU – Agus, Osservatore – Cozzolino, Osservatore

*Relazione per l'Aula*

*On. Loi*

*pervenuta il 31 luglio 2024*

La presente Proposta di legge si rende necessaria al fine di colmare un vuoto normativo circa la nomina del Capitano delle Compagnie Barracellari.

Allo stato attuale, infatti, la legge regionale di riferimento, legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari), prevede, alla scadenza del triennio di carica del Capitano, l'espletamento esclusivamente della procedura prevista al comma 7 dell'articolo 12, ovvero: l'individuazione della terna dei nomi da parte dell'assemblea dei Barracelli a scrutinio segreto, la comunicazione della terna al Comune, l'individuazione da parte del Consiglio Comunale del nominativo del Capitano, e il successivo Decreto Sindacale di nomina.

Detta procedura può risultare però critica nel caso in cui la scadenza del triennio di carica del Capitano cada in periodi di emergenza, come ad esempio durante la campagna AIB ovvero in situazioni di emergenza imprevedibili come calamità naturali o simili, periodi nei quali appare quanto mai opportuno non distogliere l'attenzione delle Compagnie dalle loro attività istituzionali di tutela del territorio.

Al fine pertanto di poter garantire continuità e stabilità all'operatività delle Compagnie nelle sopraelencate condizioni di pericolo oggettivo e rischi per la Comunità, il presente provvedimento normativo introduce la possibilità per il Sindaco di provvedere con proprio Decreto alla proroga della durata in carica del Capitano, per il tempo massimo di n. 6 mesi, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre del medesimo anno di scadenza.

Si prevede inoltre esplicitamente che entro il ventesimo giorno alla scadenza del Decreto Sindacale di proroga, l'assemblea della Compagnia è tenuta ad espletare la procedura prevista al comma 7 dell'art. 12 della l.r. 25/1988.

\*\*\*\*\*

Parere del Consiglio della autonomie locali

Si comunica che, nella seduta del 22 luglio 2024, il Consiglio delle autonomie locali ha deliberato, ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 17gennaio 2005, n.1, il parere favorevole alla proposta di legge n. 30 "Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1988 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari)".

**TESTO DEL PROPONENTE****Art. 1**

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 1988

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie Barracellari), è aggiunto il seguente:

"2 bis. Allo scadere del triennio di nomina del Capitano, laddove per situazioni particolari e di criticità, come per esempio la campagna AIB, eventi calamitosi o urgenze, non sia possibile procedere con il rinnovo, il Sindaco con proprio decreto può disporre la proroga dell'incarico del Capitano sino ad un massimo di 6 mesi e, comunque, entro e non oltre l'anno di riferimento. Entro il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la fine della proroga, l'Assemblea dei barracelli è tenuta ad espletare la procedura di cui all'articolo 12, comma 7."

**Art. 2**

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 3**

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).

**TESTO DELLA COMMISSIONE****Art. 1**

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 1988

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari), è aggiunto il seguente:

"2 bis. Allo scadere del triennio di nomina del capitano, laddove per situazioni particolari e di criticità, come per esempio la campagna AIB, eventi calamitosi o urgenze, non sia possibile procedere con il rinnovo, il sindaco con proprio decreto può disporre la proroga dell'incarico del capitano sino ad un massimo di sei mesi e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di scadenza del triennio dalla nomina del capitano medesimo. Entro il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la fine della proroga, l'assemblea dei barracelli è tenuta ad espletare la procedura di cui all'articolo 12, comma 7."

**Art. 2**

Norma finanziaria

(identico)

**Art. 3**

Entrata in vigore

(identico)